

FORNITURA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI A STRUTTURA METALLICA PER LA REALIZZAZIONE DI COMPLESSIVI N. 615 LOCULI OSSARIO ED ASSOCIATO LAPIDARIO COMMEMORATIVO NEL CIMITERO BIACCA DI BOLZANETO.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. Costituisce oggetto del presente "Condizioni particolari di fornitura" la procedura per l'assegnazione della fornitura in opera di moduli prefabbricati a struttura metallica per la realizzazione di complessivi n. 615 loculi ossario con associato lapidario commemorativo presso il Cimitero della Biacca.
- 2. Per le modalità di esecuzione della fornitura si rimanda al Capitolato speciale d'Appalto.
- 3. L'importo complessivo PRESUNTO per l'esecuzione della fornitura viene quantificato in € 114.500,00 (centoquattordicimilacinquecento/00) comprensivo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre I.V.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 comma del D.Lgs. 50/2016, si precisa che la prestazione principale consiste nella fornitura di moduli prefabbricati a struttura metallica con associato lapidario commemorativo per un importo presunto di Euro 92.000,00 oltre I.V.A mentre la prestazione secondaria è costituita dalla posa in opera delle strutture modulari per l'importo preventivato di Euro 22.500,00 oltre I.V.A. Nel caso di mancanza di idonea qualificazione per la realizzazione dei suddetti lavori, il concorrente potrà costituire idoneo raggruppamento o dovrà subappaltare per intero gli stessi.

4. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione.

Art. 2 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- 1. La presente RDO è composta dai documenti :
 - il presente "Condizioni particolari della fornitura"
 - il Capitolato d'oneri
 - offerta economica nella quale la Ditta formulerà la percentuale di sconto proposta
 - dettaglio offerta qualitativa
 - elaborato capitolato ossari
 - elenco delle realizzazioni di opere simili all'oggetto della presente fornitura eseguite dalla Ditta offerente per un importo complessivo pari ad Euro 120.000,00;

La proposta effettuata sul sistema del Mercato elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- offerta qualitativa generata dal sistema
- **offerta economica** complessiva indicante la percentuale di sconto applicata all' importo messo a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- schede tecniche indicanti le caratteristiche del prodotto offerto;
- **elenco di realizzazioni di opere** simili all'oggetto della presente fornitura eseguite per un importo complessivo pari ad Euro 120.000,00;

Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore al valore della fornitura.

- 2. Il concorrente che presenta offerta deve:
 - impegnarsi a mantenere il prezzo fisso ed invariato per tutta la durata del servizio;
- impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione ai sensi di Legge a tutela dei lavoratori e dei cittadini:
 - accettare integralmente le condizioni esplicitate nel Capitolato Speciale;

Ai fini dell'ammissione il concorrente è tenuto ad effettuare il sopralluogo delle aree di esecuzione della fornitura, site nel Comune di Genova, e ad acquisire apposita attestazione dell'effettuazione del sopralluogo predetto.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia VIGNERI della Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti tramite l'apposita funzionalità invio comunicazioni/Comunicati sul sito del Mercato elettronico e pertanto saranno leggibili su tale sito.

Le risposte ai chiarimenti verranno inviate tramite il portale.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per la partecipazione alla gara è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e che la Stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCpass reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa, fatto salvo quanto previsto dal co.3 dell'art. 6 bis del codice dei contratti.

Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi sul sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire il **PASSOE** di cui sopra.

N.B. Il **PASSOE** dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un RTI o di un consorzio (costituendi o già costituito) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

Il PASSOE dovrà essere allegato alla documentazione di gara.

Art. 3 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, STIPULA E SPESE DI BOLLO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La fornitura in oggetto verrà aggiudicata ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione.

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell'offerta considerata.

OFFERTA	PUNTEGGIO
A – OFFERTA ECONOMICA	30
B – OFFERTA TECNICA PER ELEMENTI MIGLIORATIVI	70
TOTALE	100

OFFERTA ECONOMICA PESO PUNTI 30 - Il concorrente dovrà compilare la riga macrocategoria SIA 104 Materiale igienico sanitario beni raccolta rifiuti e sacchi attivatori mediante l'indicazione di un prezzo a ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara per l'esecuzione della fornitura di cui alla presente procedura, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il punteggio per l'offerta economica sarà assegnato con la formula "Lineare alla migliore offerta" (interdipendente):

PEmax x	R	
	Rmax	

Dove:

PEmax = massimo punteggio attribuibile

R = Ribasso rispetto alla base d'asta (soglia)

Rmax = Ribasso più elevato tra quelli offerti in gara

OFFERTA QUALITATIVA PER ELEMENTI MIGLIORATIVI PESO PUNTI 70 -

il punteggio per l'offerta qualitativa relativa ad elementi migliorativi rispetto alle specifiche tecniche minime previste dal capitolato speciale sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:

- termine di consegna degli ossari terminati: punti 5 per ogni 5 giorni di anticipo rispetto ai duecento giorni contrattuali con punteggio massimo di punti 30;
- tipologia del prodotto: punti 40 per marmo bianco utilizzato di qualità superiore a tipo C da unito C;

Il concorrente ha facoltà di non presentare alcuna offerta qualitativa relativa ad elementi migliorativi, così come di presentare l'offerta qualitativa limitatamente ad uno o più degli elementi migliorativi sopra descritti.

In caso di concorrenti che ottengano il medesimo punteggio finale si procederà ad assegnare la fornitura al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto relativamente al prezzo.

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

La Civica Amministrazione, in ogni caso, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2006.

Le imprese partecipanti ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 potranno comunicare, mediante motivata e comprovata dichiarazione, se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

SPESE DI BOLLO A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti oltre al modulo relativo alla tracciabilità dei pagamenti debitamente compilato con con l'indicazione dei conti correnti su cui verranno incassate le fatture, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o bollo virtuale.

ART. 4 – VALORE DELLA FORNITURA E DURATA

Il presente contratto ha durata fino al 31 dicembre 2017.

La Civica Amministrazione si riserva di incrementare o diminuire l'importo assegnato all'aggiudicataria fino alla concorrenza del quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016

La Civica Amministrazione si riserva altresi' la facoltà di prorogare il contratto in corso di esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni in proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni o a prezzi e condizioni piu' favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 5 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, nonché del concorrente che segue in graduatoria, la stazione appaltante procederà, alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'Impresa risultata prima nella graduatoria e provvisoriamente aggiudicataria dovrà provvedere nel termine che le verrà comunicato alla produzione della documentazione propedeutica all'aggiudicazione definitiva, alla prestazione della cauzione definitiva nonché al versamento delle spese contrattuali che sono a suo carico.

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché previa acquisizione del Documento integrativo al DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI elaborato dal Comune e allegato al Capitolato Speciale; tale Documento integrativo deve essere elaborato sulla base di proprie scelte autonome e di responsabilità nell'organizzazione dell'espletamento delle prestazioni.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti " Condizioni di fornitura".

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2001. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 12 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria potrà determinare la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata fino al 31/01/2017.

Art. 8 – ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Al fine dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'impresa provvisoriamente aggiudicataria sarà tenuta a sottoscrivere, ed eventualmente integrare, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) allegato al presente capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento della fornitura e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente "Condizioni particolari di fornitura".

La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura, nonché a quelle di origine generale di cui all'art. 80 del D.to L.vo 50/2016.

La Ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa assegnataria si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 9- SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 105 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 105 comma 2 del decreto legislativo 50/ 2016. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, (qualora individuati) rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia riferito all'Impresa subappaltatrice;
- c) documento unico di regolarità contributiva, riferito all'impresa subappaltatrice, emesso da INPS, INAIL e CASSA EDILE GENOVESE;
- d) dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell'Impresa subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova, ritirabile presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento.

La Civica Amministrazione provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto.

Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi (quali, ad esempio, l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto).

Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 105 comma 4 del decreto legislativo 50/2016 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione

richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà ogni ulteriore pagamento delle somme ancora dovute all'appaltatore.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale di fornitura e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 15.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza alcun diritto alla variazione del prezzo o a qualsivoglia altra pretesa.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 11 - SICUREZZA - NORME DI PREVENZIONE, INFORTUNI, IGIENE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) - Referenti alla sicurezza

Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del Rappresentante del Comune presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dal Direttore/Datore di Lavoro della Direzione Committente.

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dall'art. 26 D.Lgs. n°81/2008, ed altresì consentire al Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice in loco di attivare, quando necessario, le previste procedure e le misure di coordinamento.

C) - Sopralluogo per la comunicazione dei rischi

L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio delle attività, dovrà senza riserva di sorta:

- eseguire unitamente al Rappresentante del Comune di Genova presso la sede di svolgimento delle prestazioni, un attento e approfondito sopralluogo dei luoghi ove dovranno effettuarsi le attività:
- sottoscrivere il relativo verbale congiunto di sopralluogo per la comunicazione dei rischi ove dichiarerà di avere verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata dalla fornitura, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere informato i propri lavoratori;
- eventualmente integrare, ove concordemente ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante e dall'aggiudicatario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n°626/94;

D) - Verbale di sopralluogo congiunto per la comunicazione dei rischi

Il verbale di sopralluogo per la comunicazione dei rischi sarà redatto e sottoscritto congiuntamente prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del contratto;

Il verbale di sopralluogo per la comunicazione dei rischi sarà allegato al Documento Unico di Valutazione de Rischi Interferenze (DUVRI) e diventerà parte integrante del contratto.

E) – Divieti

E' fatto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Rappresentante del Comune e di quanto previsto specificatamente dal Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, sostanze e/o preparati, ecc.

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;

L'eventuale impiego di energia elettrica, da parte dell'Impresa Appaltatrice deve essere assicurata da personale adeguatamente informato e formato dal proprio Preposto sulle idonee modalità di manovra da eseguire sulle apparecchiature e relativi comandi elettrici. In particolare, per quanto riguarda la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti, ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa Appaltatrice.

F) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 12 - COLLAUDO

Al termine di ciascuno degli interventi descritti nel Capitolato sub lettere "A", "B" e "C", "D", "E" la Civica Amministrazione effettuerà il collaudo della fornitura in contraddittorio con l'Impresa fornitrice.

Del collaudo verrà redatto specifico verbale, che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta fornitrice e dal dipendente del Comune di Genova incaricato di verificare la regolare esecuzione della fornitura. Il verbale verrà redatto in duplice copia, una delle quali verrà rilasciata alla Ditta fornitrice.

Art. 13 - PAGAMENTI

Ad avvenuto positivo collaudo di ciascuno degli interventi di cui all'art. 3 del presente capitolato sub lettere "A" e "B" la Ditta assegnataria potrà emettere una fattura il cui importo dovrà corrispondere alle seguenti percentuali:

- ad avvenuto positivo collaudo dell'INTERVENTO A): 85% dell'importo contrattuale complessivo;
- ad avvenuto positivo collaudo dell'INTERVENTO B): 15% dell'importo contrattuale complessivo;

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, intestate a Comune di Genova- Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti – Corso Torino, 11, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: UDVSMO.

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G., il numero d'ordine SIB.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e al/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.), l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento.

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

Art. 14 - GARANZIE

Tutti i beni oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato Speciale dovranno essere coperti da garanzia contro i vizi per n. 24 mesi a decorrere dalla data di redazione del verbale di positivo collaudo.

Art. 15 - PENALI

L'Amministrazione Comunale, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione della fornitura, sulla conformità della stessa rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato Speciale e sul rispetto dei tempi di consegna.

In caso di difformità rilevate o di ritardi nella fornitura si provvederà a darne comunicazione scritta alla Ditta assegnataria che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg di tempo dal ricevimento della comunicazione.

In caso di ritardata esecuzione della prestazione rispetto ai termini previsti dall'art. 3 del presente Capitolato, non imputabile a causa di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penalità:

- 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo nel caso di ritardo nell'esecuzione superiore ad 15 gg. naturali successivi e continui;
- 7% (settepercento) dell'importo contrattuale complessivo nel caso di ritardo nell'esecuzione superiore ad 20 gg. naturali successivi e continui;

- 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo nel caso di ritardo nell'esecuzione superiore ad 30 gg naturali successivi e continui.

Oltre 30 gg. naturali successivi e continui di ritardo sarà comunque facoltà dell'Amministrazione procedere all'immediata risoluzione del contratto, salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa OPPURE escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione d'ufficio a spese della Ditta assegnataria.

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni solari, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico dell'Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale quali, in particolare:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 con particolare riferimento a irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa:
- falsa documentazione e/o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Ditta assegnataria

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data della notificazione..

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile alla Ditta assegnataria, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 17 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 18 ALTRE INFORMAZIONI

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra le Imprese Concorrenti la Civica Amministrazione potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune e i concorrenti ai sensi degli articoli 52 comma 1 e 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire, a discrezione dell'Amministrazione, a mezzo fax ovvero mediante posta elettronica.

Al termine della procedura, verrà data comunicazione della graduatoria degli offerenti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.

Art. 19 – ASSICURAZIONI

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella della fornitura, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti.

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 21 - CESSIONE DEL CREDITO

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 23 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.